



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cp_bari@lnd.it
PEC : delegazionebari.puglia@pec.it
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

Stagione Sportiva 2025/2026
Comunicato Ufficiale N° 26 del 24 Dicembre 2025

**AUGURI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND
PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025/2026**

In questo tempo di festa desidero rivolgere a tutte le Componenti del nostro movimento un augurio sincero di serenità, equilibrio e rinnovata fiducia. Il Natale e l'inizio di un nuovo anno rappresentano, come sempre, un momento prezioso per guardare al lavoro svolto e per prepararci con responsabilità alle sfide che ci attendono.

Il 2025 è stato un anno di grande significato per il calcio dilettantistico pugliese. L'assegnazione ufficiale alla Puglia del Torneo delle Regioni 2026 di Calcio a 11 da parte della Lega Nazionale Dilettanti, annunciata dal Presidente Giancarlo Abete in occasione dell'evento nazionale "Quarto Tempo" di Ferrara, ha rappresentato un riconoscimento importante del percorso compiuto dal nostro Comitato Regionale e dell'impegno quotidiano di tutte le Società affiliate. Un risultato che ci onora e che, al tempo stesso, ci chiama a una responsabilità organizzativa e valoriale di assoluto rilievo.

Il 2026 sarà l'anno in cui la Puglia diventerà il palcoscenico del calcio giovanile italiano, accogliendo atleti, dirigenti e famiglie da ogni regione. Stiamo lavorando affinché la 62esima edizione del Torneo delle Regioni non sia soltanto un grande evento sportivo, ma anche un'occasione di crescita, partecipazione e promozione del territorio, nel segno dei valori educativi e sociali che da sempre caratterizzano la nostra azione.

Accanto a questo appuntamento storico, continueremo a rafforzare l'organizzazione dei campionati, i servizi alle Società e i processi di innovazione, con l'obiettivo di rendere il Comitato Regionale Puglia LND sempre più vicino alle esigenze di chi vive quotidianamente il calcio dilettantistico.

Un ringraziamento sentito va alle Società, ai Calciatori, agli Allenatori, alla Classe Arbitrale, ai Collaboratori, ai Dipendenti del Comitato Regionale e delle Delegazioni: il vostro impegno, spesso silenzioso ma costante, è la vera forza del nostro movimento.

Con questo spirito, auguro a tutti Voi un Natale sereno e un Anno Nuovo foriero di soddisfazioni personali, professionali e sportive.

Buone Feste.

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

In occasione delle prossime Festività il Delegato Provinciale, i Componenti della Delegazione Provinciale Bari, porgono ai Componenti gli Organi Federali, ai Dirigenti delle Società, Arbitri, Tecnici e Calciatori tutti, vivissimi Auguri di Buon Natale e Felice Anno 2026.

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI LND

SCADENZA TERZA RATA ISCRIZIONI

Con riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 4 Luglio 2025, si rammenta alle società che hanno aderito al pagamento rateizzato, che entro il 15 Dicembre 2025 era previsto il versamento della terza ed ultima rata dell'iscrizione.

Una mail con l'indicazione dell'importo e delle coordinate bancarie da utilizzare per la ricarica dei portafogli attraverso bonifico è stata inviata dalla Segreteria amministrativa del Comitato Regionale a tutte le Società.

Le Società che non l'avessero ricevuta possono contattare il Centralino del Comitato (0805699011) o collegarsi al portale L.N.D. (iscrizioni – pagamento iscrizioni – Scadenziario).

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 140 del 23.12.2025 del Comitato Regionale Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/A DEL 19 DICEMBRE 2025

Il Consiglio Federale

- preso atto della proposta del Presidente Federale di nomina del Sig. Mario BERETTA, quale Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
- visti gli artt. 14 e 27 dello Statuto Federale;
- d'intesa con il Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio

delibera

di nominare il Sig. Mario BERETTA Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C..

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A DEL 19 DICEMBRE 2025

Oggetto: Modifiche del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale nm. 116/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/A DEL 19 DICEMBRE 2025

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 92/A del 24 novembre 2025;
- preso atto delle nuove attività delegate alla F.I.G.C. dal Comitato Italiano Paralimpico;
- ritenuto pertanto opportuno introdurre il comma 5 dell'art. 25 ter delle NOIF, che istituisce e disciplina la Commissione Medico - Scientifica della Divisione Calcio Paralimpico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

delibera

di introdurre il comma 5 dell'art. 25 ter delle NOIF come da allegato sub A).

Tale nuova disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2026

ALL. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 25 ter La Divisione Calcio Paralimpico

1. La Divisione Calcio Paralimpico è inquadrata nella F.I.G.C., Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico.

2. La Divisione Calcio Paralimpico esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitele dalla Federazione ed assolve, nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali nonché dei Regolamenti approvati dal Consiglio Federale, ai compiti ad essa demandati, ivi compresi quelli riguardanti l'organizzazione e la disciplina delle competizioni calcistiche per atleti con disabilità, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse.

2 bis. La Divisione Calcio Paralimpico esercita altresì le funzioni amministrative e di gestione tecnica, organizzativa e formativa delle attività calcistiche paralimpiche delegate alla F.I.G.C. dal Comitato Italiano Paralimpico. A tal fine, la F.I.G.C. garantisce il rispetto dei principi e delle direttive del Comitato Italiano Paralimpico e del Comitato Paralimpico Internazionale per quanto attiene alle suddette attività.

2 ter. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico.

3. Le Norme organizzative e di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico sono approvate dal Consiglio Federale.

4. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni emanate dal Comitato Italiano Paralimpico per le attività di cui al comma 2 bis, il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società partecipanti alle competizioni di calcio organizzate dalla Divisione, qualificato come tesseramento del Dirigente anche con funzioni tecniche, autorizza la conduzione tecnica della squadra ed è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o collaboratore di società associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

5. È istituita presso la Divisione la Commissione Medico - Scientifica della Divisione Calcio Paralimpico.

La Commissione è formata da un Coordinatore e da almeno quattro componenti nominati dal Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

La Commissione ha il compito di:

a) assicurare la conformità delle diagnosi funzionali degli atleti partecipanti alle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico, rispetto alla pratica delle specifiche discipline previste, garantendone la compatibilità con le condizioni fisiche.

b) fornire consulenza tecnico – medica scientifica in materia di tutela della salute, prevenzione degli infortuni, protocolli sanitari e gestione delle emergenze, vigilando sull'applicazione delle norme mediche durante allenamenti, competizioni e manifestazioni ufficiali;

c) curare e/o supervisionare i processi di classificazione funzionale, assicurando che l'assegnazione alle categorie di gioco avvenga secondo criteri uniformi, trasparenti e conformi alle normative federali e internazionali.

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A DEL 19 DICEMBRE 2025

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 263/A del 30 aprile 2025 e 287/A del 9 maggio 2025, che prevedevano l'introduzione, entro il 31 dicembre 2025, di termini e modalità per il ritesseramento dei/delle calciatori/calciatrici "Giovani di Serie", con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2026;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di stabilire il periodo dall'11 giugno 2026 al 25 giugno 2026 per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei/delle calciatori/calciatrici "Giovani" e "Giovani di Serie", in scadenza al 30 giugno 2026, al fine di acquisire ovvero riacquisire lo status di "Giovane di Serie".

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/A DEL 19 DICEMBRE 2025

Il Consiglio Federale

- ritenuta la necessità di provvedere alla nomina delle Commissioni delle Licenze UEFA di I grado e II grado, prima dell'inizio del processo di rilascio delle Licenze per la partecipazione alle competizioni UEFA 2026 - 2027;

- visti gli artt. 4.8, 4.12 e 4.16 del Manuale del Sistema delle Licenze UEFA - edizione 2025;

delibera

di nominare il Presidente ed i componenti delle Commissioni delle Licenze UEFA di I grado e II grado, composte come di seguito indicato:

COMMISSIONE I GRADO

Presidente	Tommaso MIELE
Vice Presidente	Saverio ANDREANI
Componenti	Riccardo ACERNESE
	Adriano BENAZZI
	Luca BOZZA
	Emilio FAROLDI
	Laura SANTORO

COMMISSIONE II GRADO

Presidente	Bernadette VECA
Vice Presidente	Francesco BILANCIA
Componenti	Davide ALLEGRI
	Mauro CHECCOLI
	Domenico DE LEO
	Francesco DI CIOMMO
	Donato MASCIANDARO

COMUNICATO UFFICIALE N. 121/A DEL 19 DICEMBRE 2025

Il Consiglio Federale

- ritenuta la necessità di integrare l'organico del Tribunale Federale Nazionale – sezione Vertenze Economiche per il quadriennio 2025/2028;
- visti gli artt. 27, 34 e 35 dello Statuto Federale

delibera

di integrare l'organico del Tribunale Federale Nazionale – sezione Vertenze Economiche, per il quadriennio 2025/2028, con le seguenti nomine: Componenti

Componenti	Lorenzo Maria COEN
	Accursio GALLO
	Loredana GERMANÒ
	Roberto LEONI
	Elisabetta RICCHIUTI
	Federico SALINARI

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/A DEL 19 DICEMBRE 2025

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di provvedere ad integrare l'organico degli Chaperone Antidoping di cui all'art. 11 sexies, comma 5, delle N.O.I.F.;
- viste le proposte del Presidente Federale;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di integrare gli Chaperone Antidoping di cui all'art. 11 sexies, comma 5, delle N.O.I.F. con la nomina di:

Giancarlo ASTORI
Camillo CASILLO
Fabio QUINTARELLI
Marco ROMANELLI
Elio ROMANO
Andrea WLDERK
Fabrizio VETTOSI

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A DEL 19 DICEMBRE 2025

Oggetto: Modifiche al Titolo VI delle NOIF.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale nm. 128/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/A DEL 19 DICEMBRE 2025

Oggetto: Modifiche all'art. 20 bis delle NOIF, introduzione dell'art. 20 ter delle NOIF, modifiche all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale nm. 131/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/A DEL 19 DICEMBRE 2025

Oggetto: Modifiche agli artt. 16, 20 e 52 delle NOIF.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale nm. 132/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/A DEL 19 DICEMBRE 2025

Oggetto: Modifiche agli artt. 31, 33 e 124 del Codice di Giustizia Sportiva.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale nm. 133/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI C.R.

Comunicato Ufficiale n. 140 del 23.12.2025 del Comitato Regionale Puglia

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COM. UFF. FIGC-SGS N. 1 DEL 11/07/2025

Nell'ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha pubblicato il [Comunicato Ufficiale N. 1 per l'anno 2025/2026](#), il documento che regolamenta delinea le normative e i programmi che guideranno l'attività dei giovani atleti, con una forte enfasi sul loro benessere, sviluppo educativo e integrazione sociale.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 S.S. 2025 – 2026 del Settore Giovanile e Scolastico ed i relativi allegati sono raggiungibili cliccando sul link sottostante:

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-20252026/>

SUPERCOPPA FEMMINILE

JUVENTUS – ROMA

STADIO “ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA”

PESCARA – 11 GENNAIO 2026 ORE 15,00

Siamo lieti di comunicarvi che Il prossimo **11 GENNAIO 2026**, con inizio previsto alle **ore 15,00**, la città di **Pescara** ospiterà la Gara di SuperCoppa Femminile, competizione che metterà a confronto i due Club della Serie A Femminile Professionistica, JUVENTUS e ROMA.

Per l'occasione della **Gara, che si disputerà presso lo Stadio “ADRIATICO - GIOVANNI CORNACCHIA” di Pescara**, la FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, coinvolgerà Società Sportive e Istituzioni Scolastiche del territorio per questa importante occasione per vivere insieme una giornata all'insegna dello sport e per promuovere il calcio ed i suoi valori positivi, quali il TIFO CORRETTO e l'INCLUSIONE.

Pertanto, con lo scopo di consentire un'ampia partecipazione all'evento, **saranno riservati i biglietti di ingresso gratuiti** fino ad esaurimento della disponibilità messa a disposizione dalla FIGC, destinati a tutte le Società Sportive del territorio che ne faranno richiesta (per giovani ed adulti, bambini/e, nonni, genitori, familiari, tecnici e dirigenti, insegnanti e propri figli, ecc.).

Per poter usufruire di tale opportunità, tutte le **Società Sportive interessate a partecipare, indipendentemente dallo Sport praticato**, potranno richiedere i biglietti gratuiti attraverso la seguente modalità:

RICHIESTA BIGLIETTI PER GRUPPI

Per questa tipologia di richiesta, le Società Sportive interessate dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) la richiesta dovrà essere effettuata **utilizzando solo ed esclusivamente il file Excel allegato “MODULO RICHIESTA BIGLIETTI PER GRUPPI”** che dovrà essere **inviato, debitamente compilato entro e non oltre Venerdì 9 Gennaio 2026**, al seguente indirizzo e-mail: abruzzo.sgs@figc.it;
- b) Per i gruppi composti da giovani, si suggerisce di includere un accompagnatore ogni 4 giovani, compreso un accompagnatore responsabile. Ovviamente, tale parametro è da ritenersi flessibile purché venga garantita la necessaria assistenza in termini di tutela dei minori.
- c) I biglietti possono essere destinati sia a Gruppi-squadra di Settore Giovanile che a Gruppi-Squadra adulti (Giovani, Juniores o Prime Squadre, femminili e/o maschili, di Calcio, Calcio a 5 o di altro Sport), purché la partecipazione sia garantita;

- d) Ogni Società dovrà compilare correttamente il modulo per la richiesta dei biglietti, indicando **una mail a fianco di ciascun nome per ricevere tutti i biglietti del gruppo da stampare a casa (o ricevere in formato digitale) e mostrare all'ingresso dello Stadio.** Nel modulo è richiesto di indicare anche il recapito telefonico di un referente che sarà presente allo stadio al quale potersi rivolgere per eventuali necessità o per comunicazione immediate importanti relative all'organizzazione dell'evento.

Importante: prima dell'invio assicurarsi che ogni mail inserita nel modulo sia corretta e che la casella di posta elettronica abbia spazio sufficiente per ricevere i biglietti.

Si ricorda che i biglietti sono in numero limitato e saranno distribuiti fino ad esaurimento della disponibilità, tenendo conto dei criteri sopra indicati e dell'ordine di arrivo delle richieste.

CONVOCAZIONI SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE APULO-LUCANIA

CONVOCAZIONI 29 DICEMBRE 2025

Il Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico, **Prof. Antonio Quarto**, con riferimento allo Sviluppo dell'Attività Femminile Under 15, Selezione "Apulo Lucania" comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **lunedì 29 Dicembre 2025 alle ore 16,30 presso il Centro Federale Territoriale C.Com. "A. Antonucci" S.P. 90 – BITETTO (BA)**. Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali, munite del personale kit di gioco, borraccia, parastinchi.

Team Manager Under 15 F:	ORSINI Maurizio
Selezionatore Under 15 F:	MILELLA Giuseppe
Del. Reg. Att. Femminile Basilicata	ELETTI Emanuele
Collaboratore tecnico:	DAGNELLO Marisa
Collaboratore tecnico:	ACELLA Consalvo
Psicologa:	COSTADURA Silvia
Fisioterapista:	VESPASIANI Marco

	COGNOME	NOME	DATA DI	SOCIETA'
1	ACCOGLI	MARTINA	19/12/2011	ASD FORTITUDO GROTTAGLIE
2	CIRCIELLO	AURORA MARIA	18/08/2011	AC REAL SITI
3	COSTANTINI	IRENE	14/03/2011	ASD SOCCER DREAM PARABITA
4	DE FILIPPO	MORENA	25/04/2011	ASD ACCADEMIA MANFREDONIA
5	FRANKLIN	SOFIA	27/08/2011	ASD APULIA TRANI
6	GRANDONE	DESIREE	07/11/2011	AC REAL SITI
7	LUZIO	CHIARA	14/05/2012	ASD SOCCER DREAM PARABITA
8	MALVASO	KARLA	30/08/2011	ASD FORTITUDO GROTTAGLIE
9	MATTIA	MARTA	06/10/2011	SSDARL WOMEN LECCE
10	MENZULLI	MARIA	31/03/2011	SSC BARI CALCIO
11	NOVELLINO	FRANCESCA	19/10/2012	ASD GIOVANI CRYOS
12	OPATA	LYDIA NARKEI	02/03/2012	ASD REAL SITI
13	PAOLICELLI	SAMIRA	10/01/2012	ASD FRANCO SELVAGGI
14	PAZIENZA	ANNA	15/05/2012	ASD WONDERFUL BARI S.SPIRITO
15	POTENZA	ANNACHIARA	04/09/2012	SSC BARI SPA
16	RESTA	FRANCESCA	13/09/2012	ASD SOCCER DREAM PARABITA
17	SACCHETTI	FLAVIA	02/10/2012	ASD ATLETICO LUCERA
18	SIMONE	MARIA ROSA	02/04/2012	SSC BARI
19	SPADA	BENEDETTA	03/02/2011	ASD SOCCER DREAM PARABITA

20	TORCHETTI	NOEMI	12/09/2011	ASD WONDERFUL BARI S. SPIRITO
----	-----------	-------	------------	-------------------------------

In caso di **indisponibilità** motivata delle calciatrici convocate, le Società **devono darne immediata comunicazione**, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza (alla mail sottoindicata).

Per qualsiasi comunicazione **ORSINI Maurizio** Tel. **392.6629044**
sel.apulolucaniasgs@figc.it

Mail:

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

- Ore 16:30 Accredito calciatrici;
- Ore 17:00 Inizio allenamento;
- Ore 18:30 Termine allenamento

CONVOCAZIONI CFT BARI – BITETTO LUNEDI 29 DICEMBRE 2025

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Antonio QUARTO, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di BARI - BITETTO comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno: **Lunedì 29 Dicembre 2025: 15,00** Orario allenamento: **15,30**

I calciatori e le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi, borraccia, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario essere in possesso di:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il Responsabile Organizzativo Regionale

Maurizio ORSINI Tel. 392.6629044

In caso di indisponibilità motivata del calciatore o della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione inviando una mail al Responsabile Organizzativo Regionale

cft.pugliasgs@figc.it

STAFF

Responsabile Tecnico dello Sviluppo: SANNICANDRO Italo

Responsabile Organizzativo Regionale: ORSINI Maurizio

Collaboratore Organizzativo: PAPPAGALLO Luigi

Responsabile Tecnico CFT: TAVARILLI Vincenzo

Allenatore: PONTRELLI Gaetano

Allenatore: MODUGNO Nicola

Preparatore atletico: ACELLA Consalvo

Allenatore dei portieri: MASIELLO Luca

Psicologa: GIANCASPRO Maria Luisa

Medico Regionale: AMENDOLA Ferdinando

CALCIATORI E CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
AMATO	ANTONIO	12/03/2012	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
AMORUSO	FRANCESCO	19/08/2012	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
CARBONARA	FRANCESCO	10/12/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
DAMMACCO	MARIO	08/11/2012	ASD INTESA SPORT CLUB BARI
DE TELLIS	GABRIEL	24/01/2012	SSD INVICTUS LAM ACADEMY
DI GRAVINA	VICTOR	02/09/2012	ASD FOOTBALLITE ADELFA

FRANCIOSO	GIOVANNI	23/06/2012	ASD NICK CALCIO BARI
GIOTTA	GABRIELE	10/02/2012	ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO
LABIANCA	GIUSEPPE	23/04/2012	ASD PRO CALCIO BARI
LAMANNA	MARCO	13/02/2012	ASD ATLETICO NOCI
LUPO	ALESSANDRO	07/03/2012	ASD INTESA SPORT CLUB BARI
MARRANO	VINCENZO	10/03/2012	ASD WONDERFUL BARI S.SPIRITO
MARTIRADONNA	TOMMASO	20/01/2012	ASD SOCCER TRANI
MARZILIANO	PIERDAVIDE	20/02/2012	SSD INVICTUS LAM ACCADEMY SRL
MUNARI	MATIAS	28/03/2012	SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
NATALINO	ALESSANDRO	11/08/2012	ASD LEVANTE BITRITTO
NETTI	GIORGIO	26/02/2012	SSDARL LA QUERCIA
PASTORESSA	MICHELE	15/09/2012	USD OLIMPIA BITONTO
SCARAMUZZI	ARMANDO	13/01/2012	ASD INTESA SPORT CLUB BARI
TRIBUZIO	IGNAZIO	01/04/2012	ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ALBERGA	ANTONIO	04/01/2013	ASD BALSIGNANO SOCCER SCHO
AZZARITI	MATTEO	10/04/2013	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
ANTONICELLI	FILIPPO	04/05/2013	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
BATTISTA	NICOLA	11/09/2013	ASD FOOTBALLITE ADELFA
BELMONTE	ENEA	22/01/2013	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
BELVISO	LUCA	26/07/2013	SSD LEVANTE AZZURRO
CAIATI	ANTONIO FSCO	04/05/2013	ASD NEW FOOTBALL ACADEMY BA
CANNONE	ANDREA	16/02/2013	SSD FIDELIS ANDRIA 2018
COLAIANNI	LORENZO	14/04/2013	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
DE BELLIS	GIORGIO WILLIAM	16/01/2013	ASD BITETTO
GILIBERTI	GIOVANNI	24/08/2013	ASD MONOSPOLIS
MAGARELLI	FRANCESCO LUCA	14/02/2013	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
MOLINO	MATTIA	11/06/2013	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
PETAROSCIA	MARIO	16/09/2013	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
SARACINO	NICOLA	30/11/2013	USD OLIMPIA BITONTO
SOMMA	MARCO	08/05/2013	ASD PRO CALCIO BARI
TORTORELLA	SIMONE	30/07/2013	ASD MONOSPOLIS
TROYSI	CESARE	27/08/2013	USD OLIMPIA BITONTO
VENTRELLA	MASSIMILIANO	18/01/2013	SSD INVICTUS LAM ACADEMY
VILLANI	RICCARDO	26/03/2013	SSD LEVANTE AZZURRO SRL

CATEGORIA: UNDER 13, 14 E 15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
BRUNO	SARA	28/02/2012	SSC BARI SPA
CAFFE'	FRANCESCA	20/04/2012	SSC BARI SPA
CAFORIO	NOEMI	01/01/2011	SSC BARI SPA
CALDARULO	SELENE	10/12/2012	ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
CICINELLI	CRISTIANA	26/05/2012	ASD PINK SPORT TIME
COLAPIETRO	NATHALY	26/04/2012	SSC BARI SPA
D'ALOIA	SARA EMMA	17/01/2013	ASD BITETTO
FORNARO	LIDIA	28/02/2012	SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
GARZELLI	CARMEN	19/05/2011	ASD PINK SPORT TIME
GIORDANO	CLAUDIA	20/03/2013	ASD BITETTO
LAZZO	MIRIAM	16/04/2012	ASD PINK SPORT TIME
LENOCI	MARIA	28/04/2011	ASD PINK SPORT TIME
MORGESE	CRISTINA	13/07/2011	ASD PINK SPORT TIME
MORISCO	ILARIA	14/08/2012	ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
PASCAZIO	MATILDE	09/03/2013	ASD PINK SPORT TIME
RUSSO	SARA	03/06/2013	SSC BARI SPA

SEGRETO	MELISSA	27/09/2012	ASD PINK SPORT TIME
TONIAZZI	VERONICA	07/12/2011	ASD PINK SPORT TIME
TOTA	ANTONIA	22/07/2012	ASD FEMMINILE MOLFETTA
TOTA	AURORA	16/11/2011	ASD PINK SPORT TIME

CONVOCAZIONI CFT BARI – BITETTO LUNEDI 5 GENNAIO 2026 -PROGRAMMA SILVER

Nell'ambito delle proposte del Settore Giovanile e Scolastico rientranti nell'Evolution Programme, in occasione dell'allenamento del Centro Federale Territoriale, Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Antonio QUARTO, comunica che verrà coinvolto il club SSC BARI con la squadra della categoria Under 13 Pro. Il Club prenderà parte alla normale attività del Centro Federale Territoriale e la convocazione è pertanto fissata per:

Lunedì 5 Gennaio 2026: 15,00

Orario allenamento: **15,30**

I calciatori in elenco dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi, borraccia, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il Responsabile Organizzativo Regionale Maurizio ORSINI Tel. 392.6629044

Le società dovranno confermare la presenza o la indisponibilità (motivata) dei calciatori in elenco inviando mail al Responsabile Organizzativo Regionale

cft.pugliasgs@figc.it

STAFF

Responsabile Tecnico dello Sviluppo: SANNICANDRO Italo

Responsabile Organizzativo Regionale: ORSINI Maurizio

Collaboratore Organizzativo: PAPPAGALLO Luigi

Responsabile Tecnico CFT: TAVARILLI Vincenzo

Allenatore: PONTRELLI Gaetano

Allenatore: MODUGNO Nicola

Preparatore atletico: ACELLA Consalvo

Allenatore dei portieri: MASIELLO Luca

Psicologa: COSTADURA Silvia

Fisioterapista: VESPASIANI Marco

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
AMATO	ANTONIO	12/03/2012	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
AMORUSO	FRANCESCO	19/08/2012	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
CAPOGNA	GIANLUCA	25/02/2012	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
CARBONARA	FRANCESCO	10/12/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
CONVERSANO	FRANCESCO	22/10/2012	SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
DAMMACCO	MARIO	08/11/2012	ASD INTESA SPORT CLUB BARI
DE TELLIS	GABRIEL	24/01/2012	SSD INVICTUS LAM ACADEMY
DI GRAVINA	VICTOR	02/09/2012	ASD FOOTBALLITE ADELFA
FRANCIOSO	GIOVANNI	23/06/2012	ASD NICK CALCIO BARI
GIOTTA	GABRIELE	10/02/2012	ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO
LAMANNA	MARCO	13/02/2012	ASD ATLETICO NOCI
LANOTTE	RUGGIERO	06/02/2012	ACSD ETRA BARLETTA 2008
LUPO	ALESSANDRO	07/03/2012	ASD INTESA SPORT CLUB BARI
MARTIRADONNA	TOMMASO	20/01/2012	ASD SOCCER TRANI

MARZILIANO	PIERDAVIDE	20/02/2012	SSD INVICTUS LAM ACCADEMY SRL
MASINO	NICOLA	01/02/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
MONTEDURO	ALEX	03/06/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
NAVARRA	FRANCESCO	29/02/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
PASTORESSA	MICHELE	15/09/2012	USD OLIMPIA BITONTO
SCARAMUZZI	ARMANDO	13/01/2012	ASD INTESA SPORT CLUB BARI
SQUILLACE	GIUSEPPE	02/01/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
TRIBUZIO	IGNAZIO	01/04/2012	ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ALBERGA	ANTONIO	04/01/2013	ASD BALSIGNANO SOCCER SCHO
AZZARITI	MATTEO	10/04/2013	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
BATTISTA	NICOLA	11/09/2013	ASD FOOTBALLITE ADELFA
BELMONTE	ENEA	22/01/2013	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
CAIATI	ANTONIO FSCO	04/05/2013	ASD NEW FOOTBALL ACADEMY BA
CANNONE	ANDREA	16/02/2013	SSD FIDELIS ANDRIA 2018
CICINELLI	FRANCESCO	18/08/2013	ASD PRO CALCIO BARI
D'INTRONO	MATTIA	26/12/2013	ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
GRAVINA	NICOLA	25/07/2013	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
GUARNIERI	GIOVANNI	16/02/2013	ASD ATLETICO NOCI
LADDOMADA	CRISTIAN	21/10/2013	ASD NICK CALCIO BARI
LAGANA'	WALTER	03/10/2013	SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
MAGARELLI	FRANCESCO LUCA	14/02/2013	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
NAPOLEONE	ALESSANDRO	02/01/2013	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
PETAROSCIA	MARIO	16/09/2013	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
SARACINO	NICOLA	30/11/2013	USD OLIMPIA BITONTO
SERAFINI	FRANCESCO	18/06/2013	ASD PRO CALCIO BARI
SOMMA	MARCO	08/05/2013	ASD PRO CALCIO BARI
TROYSI	CESARE	27/08/2013	USD OLIMPIA BITONTO
UNGARO	MATTIA	28/04/2013	ASD PRO CALCIO BARI
VENTRELLA	MASSIMILIANO	18/01/2013	SSD INVICTUS LAM ACADEMY
VILLANI	RICCARDO	26/03/2013	SSD LEVANTE AZZURRO SRL

CATEGORIA: UNDER 13

SSC BARI

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA
BUCCA	FRANCESCO SANTO	13/11/2013
BOZZI	LUCA	13/04/2013
CACCIAPAGLIA	GIUSEPPE	09/04/2013
COZZI	DAVIDE	14/10/2013
DARKO OBIE	JOSHUA	29/03/2013
DIBARI	MICHELE	02/01/2013
DILETTUSO	EMANUELE	19/01/2013
DUARTE SILEGA	GIUSEPPE	13/04/2013
GADALETA	WALTER	18/07/2013
KANGA KANGA	AARON RUE'L	22/12/2013
LANZONE	ALESSANDRO	07/02/2013
LAVOLPICELLA	SAMUELE	26/01/2013
LOMBARDI	MICHELE	28/05/2013
LOVECCHIO	IVAN	27/12/2013
LOVREGGIO	ANTONIO	02/02/2013
MARTINELLI	FRANCESCO	21/06/2013
MARTIRADONNA STEPHEN	GABRIEL	18/10/2013
MURGOLO	ALESSANDRO	08/01/2013
NAPOLEONE	MATTIA	29/04/2013

SABBIA	DAVIDE	06/02/2013
TOMASICCHIO	ALBERTO	18/04/2013

SISTEMA DI QUALITA' DEI CLUB GIOVANILI 2^ FASE DI CONTROLLO REGIONE PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

A seguito della pubblicazione del “Manuale del Sistema di Qualità dei Club Giovanili – Edizione 2025”, con cui sono state anche indicate le scadenze perentorie per la presentazione della lettera di impegno a soddisfare i requisiti necessari per il riconoscimento del proprio livello di qualità, attraverso il presente Comunicato Ufficiale si vogliono chiarire alcuni aspetti utili ad affrontare la seconda fase del percorso, a cui viene allegata la modulistica da compilare.

CLUB DI 1° LIVELLO

1. DOCUMENTI DA PREDISPORRE CLUB DI 1° LIVELLO 2025-26

- Modulo di Presentazione del Club – [clicca qui per scaricare](#)
 - Copia del tesseramento dei tecnici
- Completamento del Censimento SGS Online sul portale FIGC



2. INVIO DOCUMENTAZIONE RICONOSCIMENTO CLUB 1° LIVELLO 2025-26

**2° FASE DI CONTROLLO PERENTORIA ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2025
MAIL PER INVIARE LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO**

base.pugliasgs@figc.it

CLUB “NON CLASSIFICATI”

Il sistema di riconoscimento prevede anche la categoria dei Club “non classificati” con le caratteristiche che di seguito riportiamo:

- Club che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle Obbligatorietà dei tecnici.
- Club che non hanno presentato il “Modulo di Presentazione della Società” (Censimento SGS). In caso di tale condizione.

Il mancato invio del Modulo di Presentazione società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500 (cinquecento) da comminare alle società inadempienti.

TUTELA DEI MINORI 2025/2026

Il percorso formativo nasce in continuità a quanto tracciato sulla base delle **esperienze della FIFA e dell'UEFA** e va a uniformarsi ai più elevati standard internazionali per diffondere linee guida, principi e codici di condotta a disposizione dei soggetti coinvolti e favorire la sensibilizzazione, la formazione e l'approfondimento di una tematica di grande importanza.

Nel corrente anno si seguono inoltre le linee guida del **decreto legislativo n.39/2021**, parte integrante della Riforma dello Sport, il quale detta norme in materia di contrasto e prevenzione della violenza in genere.

Il Programma Tutela dei Minori si rivolge a tutte le società, le quali concorrono al riconoscimento del 3^a e 4^a livello di Qualità dei Club. È inoltre aperto ai club di 2^a livello che vogliano formarsi sul tema.

Per le società che hanno preso parte al percorso dalla scorsa stagione è prevista la partecipazione obbligatoria ai soli incontri di formazione continua. La partecipazione agli incontri informativa, per tali destinatari, è invece facoltativa nella misura in cui siano acquisite le competenze necessarie all'assolvimento delle azioni richieste. Si consiglia comunque di partecipare anche agli altri incontri delegando uno o più tecnici o membri dello staff per una più ampia divulgazione di conoscenze e contenuti, indispensabili alla tutela dei giovani calciatori.

MODALITA':

Gli obiettivi verranno raggiunti attraverso la realizzazione di un percorso formativo online che si articolerà in **n. 2 INCONTRI INFORMATIVI** e **n.2 MEETING OPERATIVI E DI AVANZAMENTO** a cadenza mensile a partire dal mese di dicembre 2025. Gli incontri informativi e formativi saranno intervallati tra loro in modo da supportare le società in itinere nella realizzazione delle azioni richieste dal programma.

La modalità online è stata scelta al fine di superare eventuali limiti temporali e spaziali e consentire la più ampia adesione al progetto.

ATTIVITA' e TEMPI:

Il percorso formativo consta di **n. 2 INCONTRI INFORMATIVI** online della durata di 2 ore ciascuno (totale ore 4). Gli incontri verranno realizzati a partire dal mese di dicembre e saranno svolti secondo il programma di seguito riportato.

Gli Incontri Informativi verranno intervallati da **n. 2 MEETING OPERATIVI E DI AVANZAMENTO**.

Questi Meeting della durata di 1 ora e mezza (totale ore 3) avranno come obiettivo quello di supportare le società e favorire tra esse e il Settore Giovanile e Scolastico Puglia, una rete a sostegno dell'implementazione corretta dei protocolli e normative previste.

In riferimento all'allegato 7, le società saranno chiamate all'attuazione e l'implementazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti, rispettando i tempi previsti.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata nella cartella drive creata appositamente per ogni società a cui avrà accesso lo staff Tutela e gli addetti al progetto della società stessa.

Per garantire il monitoraggio delle attività, a seguito di ogni incontro informativo, con i genitori, lo staff e i ragazzi, la società dovrà fornire report e testimonianza fotografica dell'incontro svolto.

Inoltre, la programmazione degli incontri dovrà essere fornita 15 giorni prima della loro realizzazione al fine di consentire la pianificazione di eventuali visite in loco da parte del gruppo Tutela.

Infine, entro e non oltre il 30 Aprile le società dovranno inviare una relazione conclusiva in cui si evidenzia l'impatto del programma sulla loro realtà.

2^a INCONTRO

Modalità online dalle 18,00 alle 20,00

Relatori: Maurizio Orsini, Milena Ciullo, Gaetano Pontrelli

LA TUTELA DEI MINORI E IL DELEGATO, POLICY E CODICI DI CONDOTTA, PROCESSO DI SELEZIONE, TRASFERTE E TESSERAMENTI (2 ore online ore 18,00/20,00) LUNEDI 12 GENNAIO 2026

- ✓ **chi è il delegato e le sue responsabilità**
- ✓ **Cosa è la policy**
- ✓ **Codici di condotta (cosa sono e a chi si rivolgono)**
- ✓ **Processi di selezione**
- ✓ **LE NORME a supporto del progetto Tutela**
- ✓ **Trasferte e tutela**
- ✓ **provini e tornei**

- ✓ **responsabilità impianti e manifestazione**
- ✓ **la valutazione dei rischi.**

introdotte le modalità organizzative e si procederà ad illustrare ai candidati la modulistica necessaria alla luce del nuovo decreto della Riforma dello Sport. **Destinatari: nuovi delegati.**

PROGRAMMA INCONTRI INFORMATIVI

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- a) Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- b) Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

DELEGAZIONE DI BARI

Società: ASD ALL STARS
Luogo: C.S. "All Stars" (Via Fanelli – BARI (BA))
Data: 5/01/2026 (ore 18:00)
Incontro: 1^a riunione
Tema: "Emozioni, pressione e prestazione: educare alla mente sportiva"
Relatore: Alessandro ABBRESCIA

Società: ASD ALL STARS
Luogo: C.S. "All Stars" (Via Fanelli – BARI (BA))
Data: 21/01/2026 (ore 19:00)
Incontro: 2^a riunione
Tema: "L'importanza della corretta alimentazione nello sportivo"
Relatore: Palma MANGANELLI

Società: ASD FOOTBALLITE ADELFA
Luogo: Palazzetto dello sport (– ADELFA (BA))
Data: 9/01/2026 (ore 18:00)
Incontro: 2^a riunione
Tema: "Stili di vita sani, alimentazione e idratazione"
Relatore: Michele BELLOMO

Società: ASD PELLEGRINO SPORT
Luogo: C.S. "Pellegrino" (Via Capo del Salice – ALTAMURA (BA))
Data: 29/12/2025 (ore 17:00)
Incontro: 1^a riunione
Tema: "Piano di offerta formativo"
Relatore: Marco Vito PELLEGRINO

Società: ASD PELLEGRINO SPORT
Luogo: C.S. "Pellegrino" (Via Capo del Salice – ALTAMURA (BA))
Data: 5/01/2026 (ore 18:00)
Incontro: 2^a riunione
Tema: "Regolamento del gioco del calcio giovanile"
Relatore: Angelo Antonio CIANCIOTTA

Società: ASD MONOSPOLIS
Luogo: C.S. "Tec-Sport" (– MONOPOLI (BA))
Data: 13/01/2026 (ore 18:30)
Incontro: 3^a riunione
Tema: "La corretta alimentazione dello sportivo"
Relatore: Antonio SCARAFINO

Società: ASD MONOSPOLIS
Luogo: C.S. "Tec-Sport" (– MONOPOLI (BA))
Data: 10/02/2026 (ore 18:30)
Incontro: 4^a riunione
Tema: "Mantenere l'equilibrio nel calcio giovanile"
Relatore: Sheila BRUNETTI (Psicologa)

TORNEO UNDER 13 FAIR PLAY ÉLITE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

COMUNICAZIONI TORNEO FAIR PLAY ÉLITE FASE REGIONALE

1.1 RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE

Negli anni precedenti sono pervenute a questo Coordinamento Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello programmato mettendo in difficoltà l'organizzazione del torneo stesso.

A tal proposito facciamo presente che:

Il Coordinamento Federale SGS Puglia che organizza il Torneo può disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire al Coordinamento Federale Puglia (sviluppo.puglia@figc.it) almeno quattro giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.**

Premesso quanto sopra si precisa che questo Coordinamento, anche allo scopo di evitare possibili disguidi, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni senza l'invio del Modulo di Variazione gara debitamente compilato e firmato da entrambe le società.

Pertanto, si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno **limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.**

1.2 RINVIO GARA

Si comunica, alla Società partecipanti al Torneo, che verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario, previo accordo di entrambe le compagini, **SOLO SE PROVVISTE DI DATA ED ORA DEL RINVIO COSÌ COME DA MODULISTICA ALLEGATA A QUESTO COMUNICATO.**

All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte.

1.3 LISTE DI PRESENTAZIONE (DISTINTE GARA)

Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali del Torneo, è obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte, in allegato al presente comunicato.

1.6 REGOLAMENTO CAMPIONATO UNDER 13 FAIR PLAY ÉLITE

Di seguito si riportano modalità di partecipazione e Regolamento Tecnico del Torneo Esordienti Fair Play Élite stagione sportiva 2025/2026.

➤ ART. 1 CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Il Campionato è riservato a giovani calciatori della **Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2013 secondo quanto di seguito specificato:**

- **Società Professionistiche: Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2014**

Le società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età potranno partecipare con giovani calciatori nati nel 2013 o con squadre di età mista 2013-2014.

- **Club giovanili di 3^a Livello: Squadra composta da giovani calciatori nati dal 01/01/2013 al 31/12/2013 con possibilità di utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel 2014**

All'attività possono altresì partecipare giovani calciatrici nate nel 2012, purché in regola con la prevista deroga, secondo quanto previsto dal C.U. N° 1 SGS – 2025/2026 Pag. 25 punto 3) paragrafo 3.1, sia con Società Professionistiche che con Club Giovanili di 3^a Livello.

NON SONO PREVISTI PRESTITI

➤ ART. 5 DISPOSIZIONI TECNICHE

1. Campo di gioco

Le gare si disputeranno su campi regolamentari (minimo 60x40 max 75x50), area di rigore 16,50x33,00, con porte di dimensioni regolamentari (min 5x1,80 max 6x2);

2. Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "4".

3. Modalità di svolgimento e durata delle gare

Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco 9 vs 9, e come attività aggiuntiva da abbinare, il Quarto tempo di gioco. Le proposte pre-gara saranno utilizzate come riscaldamento e quindi senza punteggio

- Nel caso si disputi una gara al giorno (raggruppamenti che si giocano in più giornate)
3 tempi della durata di 15 minuti ciascuno + il quarto tempo di 15 minuti.

Nelle gare sarà applicato il fuori gioco, coincidente con la linea del limite dell'area di rigore.

Calcio di rigore 9 metri

Distanza della barriera 9 metri

La regola relativa al retropassaggio al Portiere verrà applicata integralmente

La rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all'interno dell'area di rigore

È concesso il rinvio del portiere

Avendo come attività aggiuntiva il quarto tempo di gioco, non è previsto il terzo tempo con cambi liberi; pertanto, tutti i giocatori (portieri e di movimento) devono giocare obbligatoriamente due tempi su quattro. Soltanto in caso di infortunio può essere concessa l'opportunità di sostituire il calciatore infortunato.

4. Divise di gioco

Sarebbe opportuno utilizzare divise di gioco numerate. In caso di somiglianza dei colori delle maglie sarà, la Società prima nominata a provvedere alla sostituzione delle stesse

5. Lista Gara e Sostituzione dei/delle calciatori/calciatrici

In distinta potranno essere indicati un massimo di n° 18 calciatori. Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno due tempi; pertanto al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno essere più sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; stessa procedura per il terzo e quarto tempo. L'inosservanza di tale norma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 10 del C.G.S.

➤ **ART.6 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI**

1. Arbitraggio delle gare

Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C, messi a disposizione dalle società partecipanti (per la prima fase il tecnico o dirigente sarà messo a disposizione dalla società ospitante).

2. Saluti

In occasione di ogni incontro le partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni le partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

3. Giustizia sportiva

Nelle Fasi Provinciali, Interprovinciali, Regionali e interregionali la Giustizia Sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo Territoriale. Nella Fase Nazionale la Giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla gara (puglia.sgs@figc.it)

Si rendono altresì note le seguenti procedure:

- La violazione di quanto previsto dall'art. 4 punto 5 del presente regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione dei calciatori determinerà l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

➤ **ART. 7 RICHIAMI REGOLAMENTARI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 06/07/2025 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie giovanili e nel Campionato U13 Esordienti.

A seguito delle risultanze delle gare 1^a Fase Provinciale, le cui classifiche sono consultabili previo appuntamento presso il Coordinamento Federale Puglia, in allegato al presente comunicato calendario fase Regionale DIAMOND di qualificazione alla Fase Interregionale.

Sul prossimo comunicato saranno pubblicati i gironi GOLD.

SSD ESPERIA MONOPOLI e VIRTUS FRANCAVILLA devono comunicare quanto evidenziato in giallo sul calendario entro e non oltre mercoledì 7 Gennaio 2026.

TORNEO UNDER 13 FUTSAL ÉLITE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Al fine di promuovere e sviluppare l'attività giovanile dedicata al Calcio a 5 nelle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un'attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 13 delle Società **professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO**, delle **Società di Serie A, Serie A2 Elite, Serie A2 e di Serie B Divisione Calcio a Cinque, dei Club di 3° Livello di Calcio a 5 e di Calcio**, in particolare per coloro che hanno attivato il Progetto qualificante relativo allo sviluppo dell'Attività di Calcio a 5.

In questa stagione sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l'obiettivo di strutturare un percorso **di formazione tecnico-sportiva ed educativa** rivolta al territorio, viene estesa la possibilità di partecipazione alle **Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST)** anche se non riconosciute come **Club di 3° Livello**.

L'attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l'attività giovanile e del programma di sviluppo previsto nell'ambito dell'attività di Calcio a 5 della categoria Esordienti.

Resta inteso che nel corso di svolgimento dell'attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti non consoni all'attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle norme che regolano l'attività giovanile e di base.

A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle norme delle sostituzioni, mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente di tesserati, ecc.), possono determinare la revoca del Livello di riconoscimento, e quindi l'esclusione dal Torneo.

Scopo dell'attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per i **Club di 3° Livello di Calcio a 5 e di Calcio** e delle Società Professionistiche del territorio interessate allo sviluppo dell'attività di Calcio a 5 nel proprio Club, per cui le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate esclusivamente per determinare le società che saranno coinvolte nelle fasi successive previste a livello regionale, interregionale e nazionale, ma non hanno lo scopo di stilare graduatorie di merito tecnico e/o meritocratico.

Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi regionale, interregionale e nazionale potranno continuare a seguire il programma di attività previste, partecipando alle gare del Torneo organizzate in contemporanea nel territorio.

Categorie di partecipazione

Il Torneo è riservato a giovani calciatori della **Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2013, secondo quanto di seguito specificato:**

- **Società PROFESSIONISTICHE: Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2014**
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno partecipare con giovani calciatori nati nel 2013 o con squadre di età mista 2013-2014)
- **Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE: Squadra composta da giovani calciatori nati dal 01/01/2013 al 31/12/2014, con possibilità di utilizzare un numero massimo di 2 giocatori nati nel 2015**

All'attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell'anno 2012, purché in regola con la prevista deroga secondo quanto previsto dal C.U. N°1 SGS - 2025/2026 Pag. 25 punto 3) paragrafo 3.1 sia con società Professionistiche che con Club di 3° Livello.

Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la propria società nella rispettiva stagione sportiva.

In considerazione dell'aspetto promozionale che riveste tale Torneo, la partecipazione è aperta sia ai tesserati per il Calcio sia per i tesserati per il Calcio a 5. Non sono consentiti prestiti.

Conduzione tecnica delle squadre

Le società che partecipano al Torneo categoria "U13 Futsal Elite" dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale di "UEFA FUTSAL B", "Allenatore di Calcio a 5", o "Allenatore di Calcio a 5 1° Livello" oppure UEFA ("UEFA- PRO", "UEFA-A", "UEFA-B", "UEFA Grassroots C") o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

Identificazione dei calciatori

I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla gara dovranno controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'Art. 71 delle N.O.I.F. "identificazione dei calciatori.

Giustizia sportiva

Durante le fasi provinciali, regionali e interregionali la Giustizia sportiva sarà amministrata dal Giudice Sportivo titolare o supplente del comitato/delegazione di competenza.

Nella fase nazionale la Giustizia sportiva sarà amministrata dal Giudice Sportivo Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

- Le ammonizioni comminate nelle fasi interregionali che non comportino squalifica verranno azzerate nella fase Nazionale

La violazione di quanto previsto dall'art. 4 "Sostituzione dei calciatori", determinerà l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.

La violazione di quanto previsto dall'art. 4 "Sostituzione dei calciatori", determinerà l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.

Arbitraggio delle Gare

Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società partecipanti o dall'organizzazione del Torneo.

Area Tecnica/Bordo Campo

Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura Federale e/o FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine).

Saluti

Sia all'inizio che al termine di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro schierandosi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente/arbitro.

Per il regolamento di gioco si rimanda al Com. Ufficiale FIGC-SGS n. 13 del 5 Agosto 2025

Allegato al comunicato nr 140 CR Puglia del 23/12/25 il calendario gare

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Il Coordinamento SGS e la LND Puglia, in ottica di regolarità e controllo dei Tornei per le Categorie dell'Attività di Base, ai fini del regolare svolgimento dei Tornei, precisano e ricordano quanto segue:

La disputa delle gare dei tornei non deve creare difficoltà allo svolgimento dell'attività Ufficiale Federale. In caso contrario, precedenza all'attività ufficiale.

Torneo Regionale: **Fair Play Befana Cup 2026**
Organizzato dalle Società: **FAIR PLAY SSD**
Categoria di partecipazione: **Esordienti Misti - Pulcini Misti – Primi Calci**
Periodo di svolgimento: **6 Gennaio 2026**

Torneo Regionale: **1° Festival del Calcio Giovanile**
Organizzato dalle Società: **ASD AMICI DELLO SPORT**
Categoria di partecipazione: **Esordienti Misti - Pulcini Misti – Primi Calci**
Periodo di svolgimento: **27 Dicembre 2025**

Torneo Regionale: **Scouting Cup Locorotondo**
Organizzato dalle Società: **SSDARL SPORTLANDIA**
Categoria di partecipazione: **Esordienti Misti - Pulcini Misti**
Periodo di svolgimento: **4 Gennaio 2026**

Si ricorda che al termine del Torneo è obbligatorio inviare una relazione finale e le copie delle distinte delle gare effettuate alla mail sviluppo.puglia@figc.it.

Di seguito una breve guida per Tornei organizzati dalle Società ed autorizzati:

Distinta di gara: Il primo giorno del Torneo dovrà essere effettuato, da parte della Società organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini Figc (o documento d'identità). Al termine del Torneo inviare copie delle distinte delle gare effettuate ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

NO tempi unici: ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato.

Sostituzioni: tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due; pertanto, le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della Società organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull'applicazione della regola.

Risultato gara: ogni tempo costituisce una «mini-gara». Il risultato dell'incontro è dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco; pertanto, non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri.

Criteri in caso di parità di punti: Poiché ogni tempo costituisce mini-gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri documenti creati a posteriori.

Gare finali ad eliminazione diretta: nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi all'italiana. Chiaramente dovrà essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato.

GRADUATORIA DI MERITO

In allegato al presente comunicato si pubblica la legenda con i punti da considerare per la Graduatoria di merito che verrà utilizzata nei Tornei SGS Puglia.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

✓ **Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare possono essere autorizzati dalla segreteria del Delegazione LND di Bari solo previo accordo tra le Società interessate DA COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA per mezzo fax (080.5699024) o e-mail (cp.bari@lnd.it) attraverso l'apposito modulo allegato al C.U. nr 11 del 25\09\2025 della Delegazione di Bari.**

Terza Categoria

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
28/12/2025	4 A	FULGOR MOLFETTA	REAL MOLFETTA				<u>RINVIATA A DATA DA DESTINARSI</u>

PROGRAMMA GARE

RINVIO GARA A DATA DA DESTINARSI

Si comunica, alla Società dipendenti, che tale pratica a far data dal 1 aprile 2017 non sarà più ammessa. Verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, SOLO se provviste di data ed ora del rinvio così come da modulistica allegata a questo Comunicato.

All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte.

TERZA CATEGORIA**GIRONE A - 11 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BORGOVILLA CALCIO SPORT	NEXT GEN BISCEGLIE	A	03/01/2026 19:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPUL"E.A	BARLETTA
TRANI	REAL MOLFETTA	A	03/01/2026 18:00	C."CAPIRRO SPORT VILLAGE"E.A	TRANI
ATLETICO BISCEGLIE	NEW CARPEDIEM SPORT BARLE	A	04/01/2026 14:30	C.COM."F. DI LIDDO"E.AR MAX99	BISCEGLIE
FOOTBALL ACQUAVIVA	WARRIORS CALCIO BARI	A	04/01/2026 16:00	CAMPO COMUNLE "GIAMMARIA"E.A	ACQUAVIVA DELLE FONTI
FULGOR MOLFETTA 2009	FOOTBALLITE ADELFA	A	04/01/2026 10:00	C.COM."B.PETRONE"ER.ART.	MOLFETTA
NEW TEAM CELLAMARE	PUGLIESE	A	04/01/2026 18:30	C.C DELL'AMICIZIA E.A.MAX 99.P	CAPURSO
NEXT CLUB	LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.	A	04/01/2026 14:30	C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.	BARI (SAN PAOLO)

RISULTATI**Terza Categoria Bari****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
(1) FOOTBALLITE ADELFA	- REAL MOLFETTA	4 - 0
(1) FULGOR MOLFETTA 2009	- ATLETICO BISCEGLIE	3 - 0
LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.	- BORGOVILLA CALCIO SPORT	5 - 1
NEW CARPEDIEM SPORT BARLE	- FOOTBALL ACQUAVIVA	0 - 4
(1) NEXT GEN BISCEGLIE	- TRANI	2 - 2
PUGLIESE	- NEXT CLUB	2 - 1
WARRIORS CALCIO BARI	- NEW TEAM CELLAMARE	1 - 2

(1) - disputata il 21/12/2025

UNDER 14 FASE 1**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
NICK CALCIO BARI	- BARI S.P.A.	1 - 1	

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

TERZA CATEGORIA

GIRONE A 4/A xx-xx-xx FULGOR MOLFETTA 2009

REAL MOLFETTA

P

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
 B SOSPESA PRIMO TEMPO
 D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
 F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
 G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
 H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
 I SOSPESA SECONDO TEMPO
 K RECUPERO PROGRAMMATO
 M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
 N GARA REGOLARE
 R RAPPORTO NON PERVENUTO
 U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
 W GARA RINVIATA PER ACCORDO
 P POSTICIPO

CLASSIFICHE

GIOVANISSIMI UNDER 14

GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.NICK CALCIO BARI	16	10	5	1	2	35	17	18	0
2 A.S.D.INTESA SPORT CLUB BARI	16	10	5	1	2	22	9	13	0
3 S.S.D.ESPERIA MONOPOLI A R.L.	12	10	4	0	4	31	16	15	0
4 A.S.D.ATLETICO NOCI	11	10	3	2	3	11	12	1	0
5 A.S.D.ARCOBALENO TRIGGIANO	2	10	0	2	6	4	49	45	0
6 S.S.C.*BARI S.P.A.	0	10	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dai sostituti avv.ti Nicola De Mola e Giacomo Cuonzo, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Dr. Nicola Marzella (Delegato della Sezione AIA di Bari) nella riunione del 23 dicembre 2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO Terza Categoria

GARE DEL 20/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

CARBONE CLAUDIO (NEW TEAM CELLAMARE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PARENTE ALESSANDRO (NEW CARPEDIEM SPORT BARLE)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE MARZO VITO (NEW TEAM CELLAMARE)

AMENDOLITO GABRIELE (NEXT CLUB)

PASQUALE
ANGELILLO PIERPAOLO (WARRIORS CALCIO BARI)

AMMONIZIONE (II INFR)

SARCINELLI MICHELE (BORGOVILLA CALCIO SPORT)
ADIGE EMANUELEPIO (PUGLIESE)

CARELLA MARCO (NEW TEAM CELLAMARE)
CALDARULO LUIGI (WARRIORS CALCIO BARI)

AMMONIZIONE (I INFR)

DAVANZO ALESSANDRO (BORGOVILLA CALCIO SPORT)
CURCI CRISTIAN (NEW CARPEDIEM SPORT BARLE)
SAGGESE RUGGIERO (NEW CARPEDIEM SPORT BARLE)

GIANNINI LEO (FOOTBALL ACQUAVIVA)
IURILLI ALESSIO (NEW CARPEDIEM SPORT BARLE)

GARE DEL 21/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SINIGAGLIA MARCO (ATLETICO BISCEGLIE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DESIMINE ALESSIO (NEXT GEN BISCEGLIE)

ARSALE FRANCESCO (REAL MOLFETTA)

AMMONIZIONE (III INFR)

SMALDINI IVAN (FOOTBALLITE ADELFA)
SALLUSTIO MARCO (NEXT GEN BISCEGLIE)

DELL OLIO LUIGI (NEXT GEN BISCEGLIE)
TOMMASI DAVIDE (NEXT GEN BISCEGLIE)

AMMONIZIONE (II INFR)

NAPOLETANO GIANLUCA (ATLETICO BISCEGLIE)
CIRILLO VITTORIO (REAL MOLFETTA)

BUSHATAJ GIULIANO (REAL MOLFETTA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LEUCI MATTIA	(ATLETICO BISCEGLIE)	ROMANAZZI DAVIDE	(FOOTBALLITE ADELFA)
BEEFNAH VIJAY	(REAL MOLFETTA)	COVELLI ANGELO	(REAL MOLFETTA)
PALMIERI SAVERIO	(REAL MOLFETTA)	DI VENOSA MARCO	(TRANI)

ATTIVITÀ DI BASE

Da un riscontro effettuato con il Coordinatore Provinciale per l'attività di base, si è riscontrato che non risultano correttamente pervenuti alcuni referti di gara relativi ai campionati della fase autunnale dei tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.

Si prega la S.V. a regolarizzare la propria posizione inviando all'indirizzo mail: basesgsbari@gmail.com la documentazione richiesta, sotto riporta, entro e non oltre domenica 28 dicembre p.v..

In mancanza verrà segnalata la società al Giudice Sportivo per l'applicazione di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 FIGC-SGS per il mancato invio dei referti.

TORNEO GRASSROOTS CHALLENGE – CATEGORIA PULCINI

Si riporta di seguito l'elenco delle **Società ammesse alla Seconda Fase del Torneo**. Accedono alla Seconda Fase n. **12 Società**, di cui le **prime 9 classificate** e le **3 migliori seconde**.

Società ammesse alla Seconda Fase

- All Stars
- Arcobaleno Triggiano
- Football Academy Molfetta
- San Paolo Levante Azzurro
- Invictus LAM
- La Quercia
- Levante Azzurro
- Levante Bitritto
- New Football Academy Bari
- Pro Calcio Bari
- Sportlandia
- Wonderful Bari S. Spirito

Per coloro che volessero prendere visione delle **graduatorie**, le stesse sono disponibili presso il **Coordinamento Regionale**.

Le suddette Società sono state suddivise in n. **3 gironi da 4 squadre** ciascuno. Nella Seconda Fase **non potranno incontrarsi** club che si sono già affrontati nella Prima Fase Provinciale.

Accederà alla **Finale Provinciale** la **prima classificata di ciascun girone**.

Gironi Seconda Fase

Girone A

Arcobaleno Triggiano – Levante Azzurro – Levante Bitritto – Sportlandia

Girone B

Football Academy Molfetta – Invictus LAM – New Football Academy Bari – Pro Calcio Bari

Girone C

All Stars – La Quercia – San Paolo Levante Azzurro – Wonderful Bari S. Spirito

Si allega il calendario della Seconda Fase.

TORNEO PULCINI FUTSAL CHALLENGE – CALCIO A 5

Al termine delle iscrizioni risultano regolarmente iscritte le seguenti Società:

- Futsal Byre Ruvo
- Futsal Friends Giovinazzo
- Itria Football Club
- Pol. Fortitudo AD
- Sammichele 1992
- Sportivamente Amici
- Sport Five
- Sport Sammichele
- Virtus Modugno

Le Società sono state suddivise in **n. 2 gironi** come segue:

Girone 1

Futsal Byre Ruvo – Futsal Friends Giovinazzo – Sportivamente Amici – Sport Sammichele – Virtus Modugno

Girone 2

Itria Football Club – Pol. Fortitudo AD – Sammichele 1992 – Sport Five

Si allega il calendario della Prima Fase.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite bonifico bancario intestato a:

BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795
INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite carta di credito;

- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento.

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 19/01/2026.

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 24 dicembre 2025.**

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLÒ

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica del Regolamento della Lega stessa;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 52 Le onorificenze ed i riconoscimenti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52 Le onorificenze ed i riconoscimenti</p>
<p>1. È data facoltà ai singoli Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e Divisione Calcio a Cinque di proporre la nomina di uno o più Presidenti Onorari, da individuare fra i Presidenti cessati dalla carica di Presidente ricoperta in seno ai Comitati Regionali, ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e alla Divisione Calcio a Cinque di riferimento o tra Dirigenti che siano stati Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. La proposta di nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Su invito del Presidente del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque, il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque di competenza.</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega la qualifica di Dirigente Onorario. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva nazionale.</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire la qualifica di Dirigente Onorario a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega ricoprendo cariche apicali a livello nazionale. la qualifica di Dirigente Onorario. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva nazionale. Il vaglio dei requisiti dei Dirigenti proposti per la qualifica di Dirigente Onorario della Lega è effettuato da una Commissione Tecnica nominata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Presso la Lega è istituito l'Albo dei propri Dirigenti Onorari, pubblicato attraverso i canali istituzionali della Lega stessa. La L.N.D., altresì, conferisce annualmente premi di Benemerenze Sportive a Dirigenti e a Società, in possesso dei requisiti generali previsti da un apposito Regolamento. Il vaglio dei requisiti dei Dirigenti e delle Società proposti per l'assegnazione delle suddette Benemerenze Sportive è effettuato dalla Commissione per le</p>

<p>3. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre all'Assemblea della Lega la nomina a Membro d'Onore a vita di coloro che abbiano conseguito meriti eccezionali nella realizzazione dello sviluppo e dell'affermazione della Lega.</p> <p>4. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre al Consiglio Federale il conferimento di distinzioni o premi, compreso il rilascio di speciali tessere, a coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della Lega.</p> <p>5. Il Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio del rispettivo Comitato o Divisione la qualifica di Dirigente Onorario, dandone comunicazione alla L.N.D. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva regionale.</p>	<p>Benemeritenze a Dirigenti e a Società, nominata dal Consiglio Direttivo della L.N.D.</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. Il Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio del rispettivo Comitato o Divisione la qualifica di Dirigente Onorario, dandone comunicazione alla L.N.D. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva regionale. Il vaglio dei requisiti dei Dirigenti proposti per la qualifica di Dirigente Onorario di cui al presente comma è effettuato da una Commissione Tecnica nominata dai Consigli Direttivi dei rispettivi Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. Presso questi ultimi è istituito l'Albo dei rispettivi Dirigenti Onorari, pubblicato attraverso i propri canali istituzionali.</p>
---	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A

Il Consiglio Federale

- preso atto dell'istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di cui all'art. 13 *bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e della conseguente cessata operatività della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.);
- valutate ulteriori proposte di modifica normativa pervenute dalle componenti federali;
- ravvisata pertanto la necessità di modificare il Titolo VI delle NOIF;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al Titolo VI delle NOIF, secondo il testo allegato sub A) al presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di istituire la Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.), alla quale vengono fra l'altro attribuite le funzioni della previgente Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.);
- preso atto della necessità di modificare l'art. 20 *bis* delle NOIF, di introdurre l'art. 20 *ter* delle NOIF, nonché di modificare l'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

- a) di approvare le modifiche all'art. 20 *bis* delle NOIF, secondo il testo allegato sub A) al presente Comunicato Ufficiale;
- b) di approvare l'introduzione dell'art. 20 *ter* delle NOIF, secondo il testo allegato sub B) al presente Comunicato Ufficiale;
- c) di approvare le modifiche all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub C) al presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 20 bis Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico</p>	<p>Art. 20 bis Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico</p>
<p>1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%.</p>	1. INVARIATO
<p>2. Ove l'Acquisizione avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell'art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi.</p>	2. INVARIATO
<p>3. I requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società o altro ente neocostituito (per tale intendendosi una società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta.</p>	3. INVARIATO
<p>4. Le medesime previsioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono si applicano anche a coloro che</p>	4. INVARIATO

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

<p>subentrino nel controllo, ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile, di società o enti nazionali o esteri di qualsiasi genere (anche aventi natura di trust) che abbiano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche.</p> <p>5. Requisiti di onorabilità.</p> <p>A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali: A1. Condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni; A2. Condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.; A3. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4); A4. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo</p>	<p>5. INVARIATO</p>
--	---------------------

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

<p>mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politicomafioso).</p> <p>B) Gli Acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>C) Gli Acquirenti non devono inoltre: C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.</p> <p>D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti la data dell'Acquisizione.</p> <p>D1) Per gli Acquirenti di nazionalità estera le condizioni di cui alla lett. A) devono essere provate mediante il deposito di certificazioni equipollenti a quelli indicati alla lett. D), accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana, nonché in ogni caso mediante deposito di dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.</p> <p>E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli Acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.</p>	
<p>6. Requisiti di solidità finanziaria. A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:</p> <p>A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di</p>	<p>6. INVARIATO</p>

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

<p>intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato;</p> <p>A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente;</p> <p>A3) nel caso di acquisizione della maggioranza, anche relativa, delle partecipazioni societarie, una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata in favore della Lega Pro, a garanzia dei debiti nei confronti dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali, dovuti sino al termine della stagione sportiva in corso. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegue l'Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal</p>	<p>7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegue l'Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal</p>
--	---

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

<p>comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.</p>	<p>comma 6 lettera A2) o lettera A3) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.</p>
<p>8. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegue l'Acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.</p>	<p>7 bis. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano in caso di acquisizione di partecipazioni societarie da parte dei soci già in possesso della maggioranza assoluta o della maggioranza relativa delle quote o delle azioni della medesima società.</p> <p>8. ABROGATO</p>
<p>9. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.</p>	<p>9. ABROGATO</p>
<p>10. L'art. 32, commi da 5-bis a 5-octies del Codice di Giustizia Sportiva disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.</p>	<p>10. ABROGATO.</p>
<p>11. La FIGC si avvale di una Commissione consultiva (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai</p>	<p>11. ABROGATO.</p>

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

<p>commi 5 e 6 del presente articolo. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 4 componenti e decide a maggioranza dei presenti computando il voto del presidente con valore doppio. La Commissione adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun termine previsto dal presente articolo. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal comma 8 del presente articolo, è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.</p>	<p>Norme Transitorie</p> <p>I) Fatto salvo quanto previsto dalla successiva norma transitoria, i procedimenti di valutazione in corso presso la Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.), alla data di modifica dell'art. 20 bis delle NOIF, sono regolati dalle disposizioni previgenti.</p> <p>II) Il comma 7 bis si applica anche alle acquisizioni di partecipazioni societarie per le quali la Co.A.P.S. non ha ancora adottato atti di valutazione ai sensi del comma 11 dell'art. 20 bis previgente.</p>
---	--

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 20 *ter* **Commissione Operazioni Societarie**

1. È istituita presso la FIGC la Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.).
2. La C.O.S. è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, di cui uno con funzioni di Presidente.
3. Possono essere nominati componenti della C.O.S. coloro che siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
 - d) avvocati e dottori commercialisti iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
4. La C.O.S. è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il mandato dei componenti della C.O.S. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
6. La C.O.S. esercita funzioni consultive per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF. Nel caso in cui la stessa rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF, provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione di detto termine aggiuntivo è comunque subordinata a che, nel termine di cui all'art 20 *bis*, comma 7 delle NOIF, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegue l'acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.
7. Non possono essere esaminati o presi in considerazione dalla C.O.S. documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo di cui al precedente comma 6 e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dall'art. 20 *bis*, commi 5 e 6 delle NOIF.
8. La C.O.S. adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 20 *bis*, comma 7 delle NOIF e di ciascun termine previsto dal precedente comma 6. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal precedente comma 6, è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la C.O.S. rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura federale.
9. L'art. 32, commi da 5-*bis* a 5-*octies* del Codice di Giustizia Sportiva, disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.
10. La C.O.S., su richiesta del Presidente federale, fornisce i pareri richiesti dall'art. 20, commi 4 e

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

6 delle NOIF e dall'art. 52, comma 3 delle NOIF, nonché pareri su altre questioni ad essa demandate da ulteriori disposizioni federali.

Norme Transitorie

I) La Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.) che verrà nominata dopo l'approvazione della presente disposizione resterà in carica sino al 30 giugno 2029. A tale scadenza si intenderà compiuto il primo mandato quadriennale.

II) Ai fini del limite dei mandati di cui al comma 5 non si computano i mandati eventualmente ricoperti nella Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.).

III) La Co.A.P.S., nella attuale composizione, resta in carica fino alla nomina della C.O.S. e ne svolgerà le funzioni fino alla cessazione dalla carica.

IV) Fatto salvo quanto previsto dalla II) Norma transitoria di cui all'art. 20 *bis* delle NOIF, i procedimenti di valutazione in corso presso la Co.A.P.S., alla data di introduzione dell'art. 20 *ter* delle NOIF, sono regolati dalle disposizioni previgenti.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 32	Art. 32
Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari	Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari
<p>1. Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.</p>	1. INVARIATO
<p>2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.</p>	2. INVARIATO
<p>3. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.</p>	3. INVARIATO
<p>4. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda.</p>	4. INVARIATO
<p>5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p>	5. INVARIATO
<p><i>5-bis.</i> La violazione dell'art. 20 <i>bis</i> NOIF</p>	<i>5-bis.</i> INVARIATO

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

<p>comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito precisate.</p> <p><i>5-ter.</i> Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 <i>bis</i>, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 <i>bis</i>, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.</p> <p><i>5-quater.</i> L'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 <i>bis</i>, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 <i>bis</i> delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 20 <i>bis</i> delle NOIF.</p> <p><i>5-quinques.</i> Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l'applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera.</p> <p><i>5-sexies.</i> Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all'applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-<i>quater</i>, 5-<i>quinques</i> e 5-<i>sexies</i> che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all'art. 20 <i>bis</i> NOIF. Il</p>	<p><i>5-ter.</i> Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 <i>bis</i>, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 6 dell'art. 20 <i>ter</i> delle NOIF, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.</p> <p><i>5-quater.</i> L'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 <i>bis</i>, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 20 <i>ter</i> delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 20 <i>bis</i> delle NOIF.</p> <p><i>5-quinques.</i> INVARIATO</p> <p><i>5-sexies.</i> Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all'applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-<i>quater</i> e 5-<i>quinques</i> che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all'art. 20 <i>bis</i> NOIF. Il</p>
---	--

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

<p>trasferimento deve prevedere l'espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento di cui all'art. 20 <i>bis</i> NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti.</p> <p><i>5-septies.</i> Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni per il trasferimento previsto dal comma che precede, alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.</p> <p><i>5-octies.</i> Ogniqualvolta decorrano ulteriori 60 giorni senza che l'obbligo di trasferimento sia stato adempiuto alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.</p> <p><i>5-novies.</i> Le sanzioni previste dai commi <i>5-ter</i>, <i>5-quater</i>, <i>5-quinquies</i>, <i>5-sexies</i>, <i>5-septies</i> e <i>5-octies</i>, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano.</p> <p>6. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, l'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, l'inibizione temporanea; al calciatore, la squalifica a tempo.</p> <p>7. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di</p>	<p>trasferimento deve prevedere l'espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento di cui all'art. 20 <i>bis</i> e 20 ter NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti.</p> <p><i>5-septies.</i> INVARIATO</p> <p><i>5-octies.</i> INVARIATO</p> <p><i>5-novies.</i> Le sanzioni previste dai commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-septies e 5-octies, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano.</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p>
---	--

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

<p>cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.</p>	
<p>8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), g), h), i), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i).</p>	8. INVARIATO
<p>9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma 7, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.</p>	9. INVARIATO
<p>10. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.</p>	10. INVARIATO
<p>11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione, commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), n) e quelle di cui all'art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).</p>	11. INVARIATO
<p>12. Per le altre violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.</p>	12. INVARIATO
<p>Norma transitoria 1. Le disposizioni dei commi da <i>5-bis</i> a <i>5-novies</i> dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano applicazione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).</p>	<p>Norma transitoria 1. I procedimenti di valutazione in corso presso la Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.), alla data di approvazione delle modifiche dei commi 5 ter e 5 quater dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, sono regolati dalle</p>

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

<p>2. Le disposizioni dei commi da <i>5-bis</i> a <i>5-septies</i> dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano altresì applicazione, su richiesta della società sportiva interessata e secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, per tutte le fattispecie per le quali, al momento della relativa entrata in vigore, eventuali sanzioni applicate ai sensi del previgente comma <i>5-bis</i> non abbiano formato oggetto di giudicato.</p> <p>3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da <i>5-bis</i> a <i>5-septies</i> dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).</p> <p>4. L'istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 20 <i>bis</i> NOIF, determina l'archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l'avvenuta presentazione dell'istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L'improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendente il giudizio divenuto improcedibile.</p> <p>5. La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell'art. 20 <i>bis</i> NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l'integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 32, comma <i>5-ter</i>.</p> <p>6. L'esito del riesame svolto dalla Commissione è comunicato al Presidente Federale e alla</p>	<p>disposizioni previgenti.</p>
--	--

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.	
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 131/A del 19 dicembre 2025, che ha istituito la Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.);
- ravvista la necessità di modificare gli artt. 16, 20 e 52 delle NOIF;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 16, 20 e 52 delle NOIF, secondo i testi allegati sub A), sub B) e sub C) al presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 16 Decadenza e revoca della affiliazione</p>	<p>Art. 16 Decadenza e revoca della affiliazione</p>
<p>1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;</p> <p>b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.</p> <p>Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.</p> <p>2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;</p> <p>b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC.</p> <p>Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis.</p> <p>3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Serie A Femminile Professionistica,</p>

<p>Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:</p> <p>a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;</p> <p>b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;</p> <p>c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;</p> <p>d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.</p> <p>5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.</p> <p>6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.</p> <p>6 bis. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatorie.</p> <p>6 ter. Il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14</p>	<p>della Divisione Serie B Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. Abrogato.</p> <p>6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società entro il decimo giorno antecedente al termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.</p> <p>6 bis. INVARIATO</p> <p>6 ter. INVARIATO</p>
---	---

del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20 delle NOIF in materia di conferimento di azienda.

7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

7. INVARIATO

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO#	NUOVO TESTO#
Art. 20 Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda	Art. 20 Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda
<p>1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l’approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell’attività sportiva.</p>	1. Invariato.
<p>2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d’azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.</p>	2. Invariato.
<p>3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell’azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l’attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. In ambito</p>	3. Invariato.

professionistico, le domande di approvazione della fusione debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno, mentre le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, delle Divisioni Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La CO.VI.SO.C. esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, delle Divisioni Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce anche i **pareri della Commissione Operazioni Societarie** e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La **Commissione Operazioni Societarie** esprime il proprio parere tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. Invariato.

6. In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento

dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è necessario acquisire il parere vincolante della CO.VI.SO.C..

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. #

dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è necessario acquisire il **parere della Commissione Operazioni Societarie.**

7. Invariato.#

#

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 52 Titolo Sportivo	Art. 52 Titolo Sportivo
<p>1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.</p> <p>2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.</p> <p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale ex D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il decimo giorno antecedente al termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere della Commissione Operazioni Societarie ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale ex D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p>

<p>5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p>	<p>5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p>
<p>4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti o partecipi al Campionato di Serie B Femminile e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. ABROGATO</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. ABROGATO</p>	<p>7. INVARIATO</p>

<p>8. ABROGATO</p> <p>9. ABROGATO</p> <p>10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, di almeno due categorie inferiori rispetto a quello professionistico di origine, anche in soprannumero, purché la stessa società:</p> <p>a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;</p> <p>b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p> <p>Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.</p> <p>La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.</p>	<p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p> <p>10. INVARIATO</p>
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 31, 33 e 124 del Codice di Giustizia Sportiva, al fine di allineare alcune disposizioni alle modifiche apportate al Titolo VI delle NOIF di cui al Comunicato Ufficiale n.128/A del 19 dicembre 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 31, 33 e 124 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 31 Violazioni in materia gestionale ed economica</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 Violazioni in materia gestionale ed economica</p>
<p>1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.</p> <p>2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).</p>	<p>1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche istituita ai sensi dell'art. 13 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.</p> <p>2. INVARIATO</p>

<p>3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p>	<p>3. INVARIATO</p>
<p>4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p>	<p>4. La società appartenente alla Lega Calcio Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p>
<p>5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni: a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza; b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni; c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 5, 94 quinquies, comma 8 e 94 septies, comma 6 delle NOIF, delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2,</p>	<p>7. INVARIATO</p>

<p>comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.</p> <p>8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dagli stessi compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese.</p> <p>9. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:</p> <p>a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;</p> <p>b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.</p> <p>In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 3 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. L'inosservanza del termine di 5 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:</p> <p>a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;</p> <p>b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo</p>	<p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
---	---

<p>non inferiore ad un anno.</p> <p>In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 5 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni.</p> <p>10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.</p> <p>11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).</p>	<p>10. INVARIATO</p> <p>11. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;">Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;">Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera</p>
<p>1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con</p>	<p>1. INVARIATO</p>

contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute

per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette

2. INVARIATO

competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione,

3. INVARIATO

a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30

giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8,

4. INVARIATO

comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative al quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi

addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e

depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti

di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due

di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato versamento delle suddette

<p>punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p> <p>e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;</p> <p>f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.</p> <p>7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.</p> <p>8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni.</p>	<p>competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p> <p>e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;</p> <p>f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 124 Procedimenti Speciali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 124 Procedimenti Speciali</p>
<p>1. Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all'art. 23, deve intervenire entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale.</p> <p>2. Nei procedimenti relativi alla violazione dell'art. 85 delle NOIF, che scaturiscono da segnalazione da parte della COVISOC alla Procura federale, tutti i termini del procedimento disciplinare sono ridotti ad un terzo e comunque il termine per il deferimento è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla predetta segnalazione.</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. Nei procedimenti relativi alla violazione dell'art. 85 delle NOIF, che scaturiscono dalla trasmissione a cura della Segreteria Generale della FIGC alla Procura federale delle segnalazioni pervenute dalla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche istituita ai sensi dell'art. 13 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, tutti i termini del procedimento disciplinare sono ridotti ad un terzo e comunque il termine per il deferimento è ridotto a quindici giorni decorrenti dal ricevimento da parte della Procura federale della predetta segnalazione.</p>



Coordinamento Federale Regione Puglia

LEGENDA GRADUATORIA DI MERITO 2025/2026

TIPOLOGIA DEI CLUB	PUNTI
CLUB DI 3 ^A LIVELLO PUNTI 3	
CLUB DI 2 ^A LIVELLO PUNTI 1	

INDICATORE TECNICO	PUNTI
NUMERO TECNICI QUALIFICATI TESSERATI (da 5 a 7 tecnici 1 punto; da 8 a 10 tecnici 2 punti; oltre 10 tecnici 3 punti. Nel conteggio vengono considerati i laureati in Scienze Motorie, solo se alla guida delle Cat. Piccoli Amici e Primi Calci)	
NUMERO TECNICI QUALIFICATI TESSERATI CALCIO A 5 (da 1 a 2 tecnici 1 punto; da 3 a 6 tecnici 2 punti; oltre 6 tecnici 3 punti. Nel conteggio vengono considerati i laureati in Scienze Motorie, solo se alla guida delle Cat. Piccoli Amici e Primi Calci)	
TOTALE PUNTI	

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Coordinamento Regionale Puglia Settore Giovanile e Scolastico

Via N. Pende, n. 23 - 70124 BARI - Tel. +39 080 5027664 - Fax +39 080 5690771 - E-mail puglia.sgs@figc.it

www.figc.it



Coordinamento Federale Regione Puglia

RAPPORTI CON S.G.S.	PUNTI
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI ORGANIZZATE DALLE DELEGAZIONE (PUNTI 1 X OGNI RIUNIONE)	
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI TECNICHE CON TECNICO DELLA CATEGORIA DI RIFERIMENTO (PUNTI 1)	

INDICATORE DI PARTECIPAZIONE	PUNTI
NUMERO DI SQUADRE PULCINI ISCRITTE ALLA FASE AUTUNNALE (fino a 2 squadre 1 punto; da 3 a 4 squadre 2 punti; oltre le 4 squadre 3 punti)	
NUMERO DI SQUADRE ESORDIENTI ISCRITTE ALLA FASE AUTUNNALE (fino a 2 squadre 1 punto; da 3 a 4 squadre 2 punti; oltre le 4 squadre 3 punti)	
TOTALE PUNTI	

		PUNTI
PENALITA'	MANCATA PARTECIPAZIONE AD UNA GARA ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE (3 PUNTI)	
	MANCATA PARTECIPAZIONE AL GRASSROOTS CHALLENGE (3 PUNTI PER OGNI MANCATA PRESENTAZIONE)	
	COMPORAMENTO ANTISPORTIVO DA PARTE DEI TESSERATI E GENITORI NEI CONFRONTI DELL'AVVERSAIO (DURANTE VERIFICA GARA DEI TECNICI FEDERALI) 5 PUNTI	

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Coordinamento Regionale Puglia Settore Giovanile e Scolastico

Via N. Pende, n. 23 - 70124 BARI - Tel. +39 080 5027664 - Fax +39 080 5690771 - E-mail puglia.sgs@figc.it

www.figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

TORNEO GRASSROOTS CHALLENGE PULCINI

FASE 2 PROVINCIALE DELEGAZIONE BARI - GIRONE "A"



	GIRONE "A"	Referente	Campo di Giuoco	Località	Giorno	Ora
1	ARCOBALENO TRIGGIANO	XIMENES - 3476421943	C.S. "KENDRO"	TRIGGIANO	MARTEDI	16:30
2	LEVANTE AZZURRO	LIEGGI - 3663696284	C.S. "LEVANTE CENTER 2.0"	BARI	MARTEDI	18:30
3	LEVANTE BITRITTO	GALATOLA - 3928829101	C.S. "PENTHIUM"	SANNICANDRO DI BARI	VENERDI	17:45
4	SPORTLANDIA	SMALTINO - 3333431473	C.S. "CARAMIA"	LOCOROTONDO	MERCOLEDI	16:30



1^ Giornata - Settimana dal 17/01 al 23/01/2026		2^ Giornata - Settimana dal 7/02 al 13/02/2026		3^ Giornata - Settimana dal 28/02 al 6/03/2026	
ARCOBALENO TRIGGIANO	LEVANTE AZZURRO	SPORTLANDIA	ARCOBALENO TRIGGIANO	SPORTLANDIA	LEVANTE AZZURRO
LEVANTE BITRITTO	SPORTLANDIA	LEVANTE AZZURRO	LEVANTE BITRITTO	LEVANTE BITRITTO	ARCOBALENO TRIGGIANO



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026



TORNEO GRASSROOTS CHALLENGE PULCINI

FASE 2 PROVINCIALE DELEGAZIONE BARI - GIRONE "B"

	GIRONE "B"	Referente	Campo di Giuoco	Località	Giorno	Ora
1	FOOTBALL ACADEMY MOLFETTA	FABIANO - 3487690287	C.S. "MACCHIA DEGLI ESPERTI"	MOLFETTA	VENERDI	18:00
2	INVICTUS LAM ACADEMY	URBANO - 3456397544	C.S. "ORATORIO"	MODUGNO	VENERDI	18:30
3	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	PAPPAGALLO - 3206514595	C.S. "COFIT"	BARI	LUNEDI	17:30
4	PRO CALCIO BARI	DE TOMA - 3398784286	C.S. "BARI SPORTING CLUB"	BARI	LUNEDI	16:30



1^ Giornata - Settimana dal 17/01 al 23/01/2026		2^ Giornata - Settimana dal 7/02 al 13/02/2026		3^ Giornata - Settimana dal 28/02 al 6/03/2026	
FOOTBALL ACADEMY MOLFETTA	INVICTUS LAM ACADEMY	PRO CALCIO BARI	FOOTBALL ACADEMY MOLFETTA	PRO CALCIO BARI	INVICTUS LAM ACADEMY
NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	PRO CALCIO BARI	INVICTUS LAM ACADEMY	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	FOOTBALL ACADEMY MOLFETTA



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

TORNEO GRASSROOTS CHALLENGE PULCINI

FASE 2 PROVINCIALE DELEGAZIONE BARI - GIRONE "C"

	GIRONE "C"	Referente	Campo di Giuoco	Località	Giorno	Ora
1	ALL STARS	ABBRESCIA - 3270699298	C.S "ALL STARS"	BARI	DOMENICA	10:30
2	LA QUERCIA	LABARILE - 3662793802	C.S. "LA QUERCIA"	PUTIGNANO	MERCOLEDI	17:00
3	SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	MURGOLO - 3394190717	CAMPO COMUNALE "S. DIOMEDE"	BARI	GIOVEDI	18:30
4	WONDERFUL BARI S. SPIRITO	FRACCHIOLLA - 3387211920	C.S. WONDERFUL	BARI	GIOVEDI	17:30



CATEGORIA
U10 UNDER U11

1^ Giornata - Settimana dal 17/01 al 23/01/2026		2^ Giornata - Settimana dal 7/02 al 13/02/2026		3^ Giornata - Settimana dal 28/02 al 6/03/2026	
ALL STARS	LA QUERCIA	WONDERFUL BARI S. SPIRITO	ALL STARS	WONDERFUL BARI S. SPIRITO	LA QUERCIA
SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	WONDERFUL BARI S. SPIRITO	LA QUERCIA	SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	ALL STARS



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

TORNEO PULCINI FUTSAL CHALLENGE CALCIO A 5

FASE 1 PROVINCIALE DELEGAZIONE BARI - GIRONE "1"



	GIRONE "1"	Referente	Campo di Giuoco	Località	Giorno	Ora
1	FUTSAL BYRE RUVO	PAPARELLA - 3483461529	CAMPO "SAN DOMENICO"	RUVO DI PUGLIA	GIOVEDI	17:00
2	FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO	BAVARO - 3471370905	PALAZZETTO "D. PALMIOTTO"	GIOVINAZZO	SABATO	11:00
3	SPORTIVAMENTE AMICI	GIULIANI - 3891255549	C.S. "NATURA E CULTURA"	POLIGNANO A MARE	MERCOLEDI	17:30
4	SPORT SAMMICHELE	DADDATO - 3313393406	PALAZZETTO "G. LAGRAVINESE"	SAMMICHELE DI BARI	GIOVEDI	17:00
5	VIRTUS MODUGNO	MASELLI - 3204562999	PALAZZETTO "S. PANTALEO"	MODUGNO	MARTEDI	18:30
6	RIPOSA					



CATEGORIA

U10 UNDER U11

1^ Giornata - Settimana dal 17/01 al 23/01/2026		2^ Giornata - Settimana dal 7/02 al 13/02/2026		3^ Giornata - Settimana dal 28/02 al 6/03/2026	
FUTSAL BYRE RUVO	VIRTUS MODUGNO	SPORT SAMMICHELE	SPORTIVAMENTE AMICI	FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO	FUTSAL BYRE RUVO
FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO	SPORT SAMMICHELE	VIRTUS MODUGNO	FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO	SPORTIVAMENTE AMICI	VIRTUS MODUGNO
SPORTIVAMENTE AMICI	RIPOSA	RIPOSA	FUTSAL BYRE RUVO	SPORT SAMMICHELE	RIPOSA

4^ Giornata - Settimana dal 21/03 al 27/03/2026		5^ Giornata - Settimana dal 28/03 al 3/04/2026	
VIRTUS MODUGNO	SPORT SAMMICHELE	SPORT SAMMICHELE	FUTSAL BYRE RUVO
FUTSAL BYRE RUVO	SPORTIVAMENTE AMICI	SPORTIVAMENTE AMICI	FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO
FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO	RIPOSA	RIPOSA	VIRTUS MODUGNO



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
TORNEO PULCINI FUTSAL CHALLENGE CALCIO A 5
FASE 1 PROVINCIALE DELEGAZIONE BARI - GIRONE "2"



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
evolution
programme

	GIRONE "2"	Referente	Campo di Giuoco	Località	Giorno	Ora
1	POL. FORTITUDO	TUCCI - 3334149761	TENSOSTRUTTURA CASTELLANETA	CASTELLANETA	LUNEDI	15:00
2	ITRIA	DE PASCALE - 3387397610	PALAZZETTO "P. TODISCO"	CISTERNINO	MARTEDI	18:00
3	SAMMICHELE 1992	SPINELLI - 3495890975	PALAZZETTO "G. LAGRAVINESE"	SAMMICHELE DI BARI	LUNEDI	17:30
4	SPORT FIVE	GREGORIO - 3385700515	PALAZZETTO "M. SBIROLI"	PUTIGNANO	MERCOLEDI	16:00



CATEGORIA
U10 UNDER U11

1^ Giornata - Settimana dal 17/01 al 23/01/2026		2^ Giornata - Settimana dal 7/02 al 13/02/2026		3^ Giornata - Settimana dal 28/02 al 6/03/2026	
POL. FORTITUDO	ITRIA	SPORT FIVE	POL. FORTITUDO	SPORT FIVE	ITRIA
SAMMICHELE 1992	SPORT FIVE	ITRIA	SAMMICHELE 1992	SAMMICHELE 1992	POL. FORTITUDO